



# **COMUNE DI FELITTO**

Provincia di Salerno

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

## **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI**

## **IMMOBILI**

Approvato con delibera di C.C.n. \_\_\_ del \_\_\_

Pubblicato all'albo pretorio in data \_\_\_\_\_

## **INDICE SISTEMATICO**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Pag. 4 | Art. 1 - Oggetto del regolamento  |
| Pag. 4 | Art. 2 - Finalità del regolamento |

### **CAPO II**

#### **AREE FABBRICABILI**

|        |   |
|--------|---|
| Pag. 4 | Art. 3 - Criteri di riconoscimento della ruralità |
| Pag. 5 | Art. 4 - Definizione di aree fabbricabili         |
| Pag. 7 | Art. 5 - Valore imponibile                        |
| Pag. 8 | Art. 6 - Aree divenute inedificabili              |

### **CAPO III**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Pag. 9 | Art. 7 - Aliquote   |
| Pag. 9 | Art. 8 - Detrazioni |

### **CAPO IV**

#### **AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI**

|         |  |
|---------|--|
| Pag. 10 | Art. 9 Abitazioni principali                                     |
| Pag. 10 | Art. 10- Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali |

### **CAPO V**

#### **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Pag.11 | Art. 11 - Amministrazioni pubbliche |
| Pag.11 | Art. 12 - Enti non commerciali      |

### **CAPO VI**

#### **FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI**

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Pag.12 | Art. 13 - Riduzione d'imposta |
|--------|-------------------------------|

### **CAPO VII**

#### **SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO**

|        |   |
|--------|---|
| Pag.13 | Art. 14 - Versamento effettuato da un contitolare                         |
| Pag.13 | Art. 15 - Modalità di versamento  |
| Pag.14 | Art. 16 - Rateizzazione   |
| Pag.15 | Art. 17 - Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale |

### **CAPO VIII**

## **POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ACCERTATIVA**

Pag.15 Art. 18 - Devoluzione quota del gettito

Pag.16 Art. 19 - Potenziamento ufficio tributi

Pag.16 Art. 20 – Criteri di ripartizione

## **CAPO IX**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Pag.16 Art. 21– Denunce e comunicazioni

Pag.19 Art. 22 - Liquidazione e Accertamento

Pag.19 Art. 23 - Riscossione coattiva - Rimborsi

## **CAPO X**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Pag.20 Art. 24 - Criteri applicativi

Pag.20 Art. 25 - Contenzioso

## **CAPO XI**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Pag.20 Art. 26- Oggetto dell'istituto

Pag.21 Art. 27 - Adempimenti per la determinazione del valore imponibile

## **CAPO XII**

### **NORME FINALI**

Pag.21 Art. 28 - Entrata in vigore

Pag.22 Art. 29 - Rinvio dinamico

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ARTICOLO 2**

##### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'Ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

## **CAPO II**

### **AREE FABBRICABILI**

#### **ARTICOLO 3**

##### **CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA RURALITA'**

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.504/92, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.

Ai fini del riconoscimento della ruralità, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni previste all'art.2, comma 1 lett. a) b) c) d) del D.P.R. 23.03.1998 n.139.

I fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle cat. A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 02.08.69, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Sono considerate rurali:

- a) le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art.29 T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917;
- b) le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- c) i fabbricati destinati all'agriturismo.

5.I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al comma 3 del presente articolo devono presentare al Servizio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.n.15/1968 e D.P.R. n.445/2000, sottoscritta esclusivamente dall'interessato, attestante il possesso dei requisiti previsti ai precedenti commi 3 e 4.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangono i requisiti indicati.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro 90 gg. il venir meno dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

## **ARTICOLO 4**

### **DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Sono considerati non fabbricabili, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.504/92, i terreni sui quali, secondo le disposizioni contenute nell'art.59, 1 comma, lett.a) del

D.Lgs.n.446/97, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni nonché le altre stabilite dalle vigenti disposizioni:

- si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le sole persone fisiche, già individuate all'art.2135 Cod.Civ.,iscritte negli appositi elenchi,ai sensi della normativa vigente in materia;

Non può essere considerato coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, agli effetti di cui al presente articolo, il pensionato non più soggetto all'obbligo dei versamenti dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, ancorché iscritto negli appositi elenchi;

- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del coltivatore diretto e dei componenti il nucleo familiare che convivono anagraficamente con lo stesso, deve fornire un reddito pari ad almeno il 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF relativo all'anno precedente;
- la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare del coltivatore diretto non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo;
- l'imprenditore agricolo a titolo principale deve essere iscritto negli appositi elenchi INPS – Gestione IATP e il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola deve fornire un reddito pari ad almeno i 2/3 del proprio reddito imponibile globale da lavoro relativo all'anno precedente.

3. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992.Essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

4. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

## **ARTICOLO 5**

### **VALORE IMPONIBILE**

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti, nella determinazione del loro valore venale in comune commercio va tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.

3. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997 il Comune può determinare, per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio.

Tali valori sono aggiornati periodicamente, con scadenza almeno biennale, mediante deliberazione di Giunta Municipale.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

5. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo e che, in caso positivo, potrà ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente se ed in quanto corrispondente al valore di mercato.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

## **ARTICOLO 6**

### **AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di due anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili. Ai sensi dell'art.59, 1 comma, lett.f) del D.Lgs.n.446/97, per le aree divenute inedificabili, il rimborso si riferisce alla maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.Lgs.n.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità della aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.504/92, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni.



## **CAPO III**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI**

#### **ARTICOLO 7**

##### **ALIQUOTE**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente, con deliberazione di Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.504/92, entro i limiti minimo e massimo dallo stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:

- a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;
- b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
- c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

2. In aggiunta all'aliquota ordinaria e all'aliquota ridotta per le abitazioni principali o ad esse equiparate, con la deliberazione di cui al comma 1 possono essere stabilite, entro i limiti previsti dall'art.6, comma 2, del D.Lgs.n.504/1992:

-aliquote diversificate per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, per gli alloggi non locati;

-aliquote agevolate per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art.7 del D.Lgs.n.504/1992.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DETRAZIONI**

1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente, con deliberazione di Giunta Municipale, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, con particolare considerazione:

- a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo;
- b) delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

## **CAPO IV AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI**

### **ARTICOLO 9**

#### **ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (uso, abitazione), dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

2. L'Ente potrà in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

### **ARTICOLO 10**

#### **UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Sono considerate adibite direttamente ad abitazione principale, agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste per le abitazioni principali:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, né ceduta, a titolo oneroso o gratuito, a familiari o a terzi, tranne i nudi proprietari;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, né cedute, a titolo oneroso o gratuito, a familiari o a terzi, tranne i nudi proprietari. Se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Felitto, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

3. L'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di

dedurre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. L'Amministrazione comunale si riserva, come per legge, ogni controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2.

## **CAPO V**

### **ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

#### **ARTICOLO 11**

##### **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n.504/92, si applica, ai sensi dell'art.59, 1 comma, lett.b) del D.Lgs. n.446/97, anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane,dall'unione dei comuni,dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire dell'esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

3. Per gli immobili appartenenti ad altri comuni l'esenzione è concessa a condizione che gli stessi adottino uguale trattamento per le unità immobiliari eventualmente possedute da questo Comune nel loro territorio.

#### **ARTICOLO 12**

##### **ENTI NON COMMERCIALI**

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del D.Lgs.n.504/92, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli

stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

## **CAPO VI**

### **FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI**

#### **ARTICOLO 13**

##### **RIDUZIONE D'IMPOSTA**

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione del 50% di cui all'art. 8 del D. Lgs. n.504/92.

2. Un fabbricato è, da considerare inagibile, se non possiede i requisiti statici sufficienti per garantire la sicurezza degli abitanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

3. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio. In ogni caso, il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.

4. Un fabbricato è da considerare inabitabile se non possiede i requisiti di idoneità sanitari previsti dalle norme in materia. La perdita di tali requisiti deve essere accertata dall'A.S.L. competente. Il contribuente è tenuto a trasmettere al Comune l'accertamento eseguito dall'A.S.L. ed ha diritto alla riduzione limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, attestate con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/68, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita denuncia entro i termini previsti dall'art.10, comma 4 del D.Lgs. n.504/92.

La Giunta ha la facoltà di individuare aliquote agevolate per i cittadini proprietari di abitazione che saranno oggetto di ristrutturazione e/o riqualificazione previsti in progetto di riqualificazione del centro storico ed urbano.

## **CAPO VII**

### **SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO**

#### **ARTICOLO 14**

##### **VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTITOLARE**

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti dell'imposta con le modalità e nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art.10 del D.Lgs. n.504/92.

2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati ed il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

3. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.

#### **ARTICOLO 15**

##### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. In applicazione dell'art.59 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, il Comune può prevedere in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale e quello diretto presso la tesoreria stessa, nonché il pagamento tramite sistema bancario, previa deliberazione di Giunta Municipale che specifichi le modalità esecutive.

2. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il termine di scadenza fissata per il pagamento a saldo.

3. In caso di accertamento definito con adesione del contribuente, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 19.06.1997 n.218 e al Regolamento per l'applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione, nonché in caso di Conciliazione Giudiziale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546, le somme dovute dal contribuente per il perfezionamento di tali procedure sono riscosse dal Comune unicamente in forma diretta mediante:

- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

## **ARTICOLO 16**

### **RATEIZZAZIONE**

1. Su istanza del contribuente, può essere richiesta la rateizzazione delle somme dovute per annualità arretrate. L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi relativi alle annualità arretrate.

2. La rateizzazione di cui al presente articolo non può essere concessa al contribuente che usufruisce della riduzione delle sanzioni prevista dall'art.14, comma 4, D.Lgs.n. 504/1992 e s.m.i. (cd. definizione agevolata).

3. La rateizzazione può essere concessa:

-per importi uguali o superiori complessivamente a Euro 300,00 ad anno,comprensiva di interessi, ritardato pagamento ed ogni altra sanzione prevista da legge.

4. La rateizzazione è concessa a mezzo provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, mediante ripartizione del carico tributario fino a tre rate quadrimestrali di pari importo.

5. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione, oltre gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per il pagamento e indicata nell'atto impositivo notificato; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

6 In caso di omesso pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione a mezzo riscossione coattiva ovvero, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

## **ARTICOLO 17**

### **SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE**

1. E' stabilita una detrazione per abitazione principale, così come previsto dal 3° comma dell'art.8 del D. Lgs. n.504/92, modificato dall'art.3, comma 55 della Legge n.662/96 e dall'art.3 del D.L. n.50/97, nella misura di € 154,94:

- agli invalidi civili con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), proprietari dell'abitazione in cui risiedono ed oggetto dell'agevolazione.;

2. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

3. Analoga detrazione per abitazione principale nella misura di € 154,94 è stabilita per le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 2.840,00 con riferimento alla situazione reddituale aggiornata, e a condizione che nessun componente il nucleo familiare svolga attività professionale o di impresa.

Le condizioni per usufruire di tale detrazione devono essere documentate mediante presentazione della relativa ed aggiornata certificazione I.S.E.E., da produrre entro il 15 giugno di ogni anno.

## **CAPO VIII**

### **POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ACCERTATIVA**

## **ARTICOLO 18**

### **DEVOLUZIONE QUOTA DEL GETTITO**

1. Per il potenziamento dell'Ufficio Tributi, in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite del 15 % dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio,ivi inclusa la maggiore imposta riscossa a seguito di attività di accertamento/liquidazione o recupero coattivo, da destinare con le modalità di cui al successivi articoli 18 e 19 al fine suddetto.

## **ARTICOLO 19**

### **POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI**

1. L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, previa delibera di Giunta Comunale, anche in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione:

a) per l'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature, mezzi e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta, anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

b) per l'attribuzione al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità, previsti dai contratti collettivi di lavoro, per eventuali convenzioni con personale che abbia maturato competenze specifiche nel settore tributario.

2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta;

## **ARTICOLO 20**

### **CRITERI DI RIPARTIZIONE**

1. Annualmente la Giunta Comunale determina, su proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi, la ripartizione dei fondi stabiliti all'articolo 18, tra gli interventi citati all'articolo 19 lettera a) e lettera b). Tale ripartizione può essere deliberata anche in sede di deliberazione del Piano Esecutivo di Gestione.

## **CAPO IX**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

## **ARTICOLO 21**

### **DENUNCE E COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, allo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'I.C.I., di ridurre gli adempimenti



a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, si dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2005 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione I.C.I., di cui all'art.10 comma 4 del D.Lgs.n.504/1992, ed è introdotto l'obbligo di comunicazione secondo le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. I soggetti passivi devono comunicare al Comune, nelle forme e modalità di cui al successivo comma 4, ogni acquisto, cessazione o modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, nonché ogni altra variazione che comporti una diversa liquidazione dell'imposta dovuta.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 22

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

Per gli immobili indicati nell'art.1117 n.2 del cod.civ. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'Amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente e messo a disposizione dei contribuenti, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio ovvero dalla data di variazione o cessazione. Nelle more di predisposizione del modello, è sufficiente una comunicazione a firma del contribuente da cui risultano tutti i dati essenziali del trasferimento del bene.

La comunicazione, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente al Comune che ne rilascerà ricevuta, oppure spedita in busta chiusa a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.

5. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione, la dichiarazione I.C.I. presentata nel termine di cui al comma 4, in base al modello ministeriale di cui all'art.10 comma 5 del D.Lgs.n.504/1992.

6. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all'art. 10, comma 6 del D.Lgs.n.504/1992.

7. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.504/1992.

Sono altresì esclusi dall'obbligo della comunicazione gli eredi e i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 18.10.2001 n.383.

8. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. l), punto 4, del D.Lgs.n.446/1997, l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di carattere formale pari a € 50,00 per ciascuna unità immobiliare, con provvedimento da notificare entro il termine previsto all'art. 21 comma 2 del presente regolamento.

La stessa sanzione è applicata per le comunicazioni tardive presentate oltre il termine previsto al comma 9 per il ravvedimento operoso.

Le dette sanzioni non sono riducibili ad un quarto, non essendo applicabile la definizione agevolata di cui all'art.16 comma 3 e art.17 comma 2 del D.Lgs.n.472/1997.

Alla sanzione di cui al presente comma, si aggiunge la sanzione del 30% nelle ipotesi di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento.

9. Ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs.n.472/1997 l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile alla comunicazione ICI: trascorso il termine di cui al comma 4 per la presentazione della comunicazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine sopra citato, provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista al comma 8 per l'omissione, ridotta ad 1/8 ed allegando copia della ricevuta del relativo bollettino.

10. A seguito della soppressione, dall'anno di imposta 2005, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione I.C.I. di cui all'art.10 comma 4 del D.Lgs.n.504/1992, per gli acquisti, cessazioni o variazioni che interverranno nel corso del 2005, essendo il primo anno di applicazione della comunicazione in luogo della dichiarazione, non si darà luogo all'irrogazione di sanzioni nel caso in cui si verifichi un ritardo nella presentazione della comunicazione rispetto al termine previsto al comma 4, purchè la stessa sia presentata entro il termine ordinariamente previsto dall'art.10 comma 4 del D.Lgs. n.504/1992.

## **ARTICOLO 22**

### **LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera l) punto 3) del D.Lgs.n.446/1997, il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al successivo Capo XI, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.n.218/1997.

2. Sull'ammontare di imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante il ravvedimento operoso ex art.13 lettere a) e b) del D.Lgs.n.472/1997, si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.471/1997.

Alla sanzione di cui al presente comma, si aggiunge la sanzione di carattere formale nelle ipotesi di cui all'art.20 comma 8 del presente regolamento.

4. Per gli anni di imposta 2003 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento e liquidazione previsto all'art.11 del D.Lgs.n.504/1992.

## **ARTICOLO 23**

### **RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI**

1. Per la riscossione coattiva si applica quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs.n.504/92 e dall'art.52, comma 6 del D. Lgs. n.446/97.

2. Il Comune dispone il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art.13 del D. Lgs. n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n.504/92.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia stata, erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comuni diversi: devono, in tal caso, essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune, soggetto attivo del tributo

## **CAPO X**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **ARTICOLO 24**

##### **CRITERI APPLICATIVI**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art.14 del decreto, D.Lgs.n.473/97, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 - 472, e successive modificazioni ed alla relativa deliberazione adottata in proposito dall'amministrazione comunale.

2. Nel determinare la misura della sanzione in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al successivo capo XI.

#### **ARTICOLO 25**

##### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.

## **CAPO XI**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ARTICOLO 26**

##### **OGGETTO DELL'ISTITUTO**

1. Il presente articolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità agli artt. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, e dal regolamento

attuativo, adottato dall'Ente, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.

3. Nel successivo articolo, sono indicate le disposizioni inerenti all'accertamento con adesione che comportano adempimenti particolari in materia di imposta comunale sugli immobili.

4. Le somme dovute dal contribuente per il perfezionamento dell'accertamento con adesione in materia di ICI sono riscosse dal Comune nelle modalità prescritte dal precedente art.15, comma 3

## **ARTICOLO 27**

### **ADEMPIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente capo può essere applicato qualora la base imponibile risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente.

2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui al precedente comma è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente, allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

## **CAPO XII**

### **NORME FINALI**

## **ARTICOLO 28**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2005.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990. n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **ARTICOLO 29**

### **RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.